



COMUNE DI CAVALLERMAGGIORE

PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 106

OGGETTO: Individuazione degli Enti e delle Società partecipate da includere nel consolidamento di Bilancio.

L'anno DUEMILADICIANNOVE addì DUE del mese di SETTEMBRE alle ore 17:30 nella sala delle riunioni. Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
1. SANNAZZARO/DAVIDE	Sindaco	SI'
2. BERGESIO/SANDRA	Assessore	SI'
3. AMOROSO/GIORGIO	Assessore	SI'
4. MONGE/ELISA	Assessore	SI'
5. BERTOLA/FEDERICO	Assessore	SI'
	Totale Presenti:	5
	Totale Assenti:	0

Assiste quale Segretario Comunale MEINERİ Dott.ssa Federica.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor SANNAZZARO Davide assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

DGC n. 106 del 2 settembre 2019

Oggetto: Individuazione degli Enti e delle Società partecipate da includere nel consolidamento di Bilancio.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ha dettato apposite disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi;

Visto che, ai sensi dell'articolo 11-bis del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, è prevista la redazione da parte dell'Ente Locale di un Bilancio Consolidato con i propri Enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del Bilancio Consolidato di cui all'allegato n. 4/4 al D.Lgs n. 118/2011;

Richiamato l'art. 223-bis del D.Lgs n. 267/2000 il quale prevede che il Bilancio Consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dall'allegato n. 11 del D.Lgs n. 118/2011;

Dato atto che, ai sensi degli articoli 11 ter, quater e quinquies del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché del citato principio contabile applicato 4/4 paragrafo 2, costituiscono componenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica":

1. Gli organismi strumentali dell'Amministrazione Pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1 comma 2, lettera b) del presente decreto, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo;
2. Gli enti strumentali controllati dell'Amministrazione Pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:
 - a) Ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'Ente o nell'Azienda;
 - b) Ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un Ente o di un'Azienda;
 - c) Esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'Ente o dell'Azienda;
 - d) Ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla Legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
 - e) Esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole, nei casi in cui la Legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con Enti o Aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.
3. Gli Enti strumentali partecipati di un'Amministrazione Pubblica, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, costituiti dagli Enti Pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.
4. Le società controllate dell'Amministrazione Pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:
 - a) Ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
 - b) Ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 – 2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentari.

5. Le società partecipate dell'Amministrazione Pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della Regione o dell'Ente Locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2018, con riferimento all'Esercizio 2017 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la Regione o l'Ente Locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata;

Dato atto che il principio contabile 4/4, al paragrafo 3, prevede che al fine di consentire la predisposizione del Bilancio Consolidato, gli Enti capogruppo predispongono due distinti elenchi concernenti:

- 1) Gli Enti, le Aziende e le Società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, in applicazione dei principi indicati nel paragrafo 2, evidenziando gli enti, le aziende e le società che a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;
- 2) Gli Enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel Bilancio consolidato;

Rilevato:

- che i predetti due elenchi ed i relativi aggiornamenti sono oggetto di approvazione da parte della Giunta Municipale;
- che gli Enti e le Società del gruppo compresi nell'elenco di cui al punto 1) possono non essere inseriti nell'elenco di cui al punto 2) nei casi di:
 - a) irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo. Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri; un'incidenza inferiore al 10 per cento per gli Enti Locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:
 - totale dell'attivo;
 - patrimonio netto;
 - totale dei ricavi caratteristici.

In presenza di patrimonio netto negativo, l'irrilevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri restanti. Con riferimento all'esercizio 2018 e successivi sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei predetti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento;

Al fine di garantire la significatività del Bilancio Consolidato gli Enti possono considerare irrilevanti i bilanci degli Enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate. La percentuale di irrilevanza riferita ai "ricavi caratteristici" è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'Ente o società controllata o partecipata al totale dei "A) Componenti positivi della gestione dell'Ente". In ogni caso, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata;

- b) impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali);

Preso atto che con proprio provvedimento n. 101 del 03.09.2018 sono stati individuati gli enti e le società partecipate da includere nel consolidamento di Bilancio per l'esercizio 2017;

Considerato che la definizione del gruppo di amministrazione pubblica e delimitazione perimetro di consolidamento è attività preliminare alla redazione del Bilancio consolidato relativo all'anno 2018;

Stabilito che i componenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Cavallermaggiore", identificati sulla base dei criteri stabiliti dalla Legge e dal principio 4/4 sopra riportati, sono i seguenti organismi partecipati:

ENTI STRUMENTALI

Consorzio Monviso Solidale per la gestione servizio sociale (3,1);

Consorzio Servizi Ecologia e Ambiente per la gestione del servizio rifiuti (3,01);

SOCIETA':

Alpi Acque S.p.A. per la gestione acqua e fognatura (quota 1);

Terre dei Savoia – società culturale - (quota 3,6);

Dato atto che, al fine di stabilire il Perimetro di Consolidamento del Comune di Cavallermaggiore, la soglia di irrilevanza è stata determinata prendendo come riferimento i dati del rendiconto comunale dell'anno 2018, in quanto ultimo rendiconto disponibile, ed è risultata come qui di seguito:

	Comune di Cavallermaggiore	%	soglia
Totale attivo	13.975.430,96	3	419.262,93
Patrimonio netto	10.000.893,32	3	300.026,80
Ricavi caratteristici Totale proventi della gestione A	3.863.863,95	3	115.915,92

Assunti ai sensi dell'art. 49 comma 1 e dell'art. 147 bis del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000, i prescritti pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione in esame, rilasciati dal Responsabile Ufficio Contabile nel testo allegato;

Ad unanimità di voti favorevoli, resi in forma palese;

DELIBERA

1) Di confermare, quali componenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Cavallermaggiore, i seguenti organismi partecipati:

ENTI STRUMENTALI

- Consorzio Monviso Solidale per la gestione servizio sociale (3,1);
- Consorzio Servizi Ecologia e Ambiente per la gestione del servizio rifiuti (3,01);

SOCIETA':

- Alpi Acque S.p.A. per la gestione acqua e fognatura (quota 1);
- Terre dei Savoia – associazione culturale (quota 3,6).

2) Di dare atto che i suddetti enti saranno significativi ai fini del Bilancio Consolidato solo se i seguenti parametri avranno un'incidenza superiore al 3% rispetto alla posizione patrimoniale ed economico patrimoniale del capogruppo evidenziata in premessa:

Totale dell'attivo;

Patrimonio netto;

Totale dei ricavi caratteristici.

Ad unanimità di voti favorevoli, resi in forma palese, la presente deliberazione viene dichiarata urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to SANNAZZARO Davide

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MEINERI Dott.ssa Federica

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

in data 02/09/2019, perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.);